

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 11/06/2021

OGGETTO: Nomina nuovo Datore di Lavoro del Comune Pogliano Milanese ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **11:25** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, Panariello Michele.

Sono presenti da remoto: Magistrelli Gabriele, Campari Laura.

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 115 del 04.12.2020, esecutiva, con la quale veniva nominato "Datore di lavoro" del Comune di Pogliano Milanese la Dr.ssa Lucia Carluccio, Responsabile dell'Area Affari Generali;

VISTA la determinazione dell'Area Affari Generali n. 132 del 20.04.2021, con la quale la Dr.ssa Lucia Carluccio veniva trasferita a far tempo dal 30.04.2021 in un altro Ente, autorizzando al contempo il comando presso questo comune fino al 30.06 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione del suddetto "Datore di Lavoro" del Comune di Pogliano Milanese e individuare un nuovo soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 "Datore di Lavoro" è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo l'assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa;

RILEVATO che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenuto conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e sia dotato di autonomi poteri gestionali e decisionali di spesa;

VISTI gli artt. 16, 17 e 18 del succitato Decreto legislativo i quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

PRESO ATTO dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di delega di funzioni, che testualmente recita:: "La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- 1) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- 2) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- 3) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- 4) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- 5) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.";

ATTESO che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, del citato D.Lgs. n. 81/2008;

TENUTO CONTO che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

VISTA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3/96 del 17/12/1996 che ha rilevato, relativamente agli Enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, che dette competenze sono correttamente affidate alle figure massime apicali previste che si identificano nei responsabili dei Servizi

dell'Ente;

RITENUTO di individuare, quale "datore di lavoro" del Comune di Pogliano Milanese, ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, l'Arch. Giovanna Frediani – Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO l'Art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, in qualità di "Datore di Lavoro del Comune di Pogliano Milanese", ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'Arch. Giovanna Frediani Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- 3. di avvalersi, in considerazione della mancanza di figure specialistiche all'interno dell'ente, di professionalità esterne, affidando a terzi in possesso di adeguate professionalità, l'incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e di medico Competente per l'espletamento dei relativi adempimenti previsti dalla richiamata normativa di legge;
- 4. di dare atto che al predetto Responsabile nominato Datore di Lavoro, sarà assegnata in sede di definizione del Bilancio 2021/2023, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti in materia di sicurezza di cui alla Missione 1 Programma 11 / Cap. 1450, ad oggetto: "Interventi per il miglioramento della sicurezza sul lavoro";
- 5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- 6. di trasmettere copia del presente atto: alle OO.SS. e RSU, al RLS, al Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, al Medico Competente; a tutti i responsabili di servizio;
- 7. di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele